

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza

Parere, 3 aprile 2002, prot. n. 3880/1.3.17

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, art. 1. Possibilità per il sindaco di ricandidarsi dopo un periodo di commissariamento del Comune tra i due mandati dallo stesso ricoperti.

Codesto comune ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla possibilità per l'attuale sindaco di ricandidarsi alle prossime elezioni, avendo lo stesso ricoperto due mandati, tra i quali vi è stato un periodo di commissariamento per annullamento delle elezioni.

Si osserva preliminarmente che, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la materia è regolata dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, che riprende totalmente il contenuto dell'art. 51, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 13/1999, dispone che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, stabilendo così il divieto dell'immediata rieleggibilità a sindaco per il terzo mandato consecutivo.

Nel caso di specie, alla scadenza del primo mandato, le elezioni furono annullate in quanto, presentatasi una sola lista, i votanti parteciparono in misura inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali, con conseguente commissariamento fino alla data delle elezioni successive.

Analoga ipotesi è stata esaminata dall'ANCI (con il recentissimo parere 28 febbraio 2002, consultabile presso il relativo sito Internet), relativamente al caso di un sindaco, eletto per due mandati consecutivi, che non si presenta candidato nella terza legislatura, le cui elezioni sono state annullate, ma intende presentarsi in quella successiva. In tale sede, l'ANCI ha affermato che, verificandosi la situazione di annullamento delle elezioni, *"la consultazione elettorale che viene indetta sostituisce quella annullata e rimane, per gli effetti di cui alla norma – art. 51, comma 2, del Testo Unico – la prima valida immediatamente successiva alla scadenza del secondo mandato"*, con la conseguenza che l'intervento del commissario a seguito di annullamento delle elezioni non determina un'interruzione tra i due mandati.

A parere dello scrivente Servizio, tale orientamento può essere applicato anche alla fattispecie in argomento disciplinata dalle norme regionali.